



li 27 FEB 2012

Prot. n.

A TUTTE LE IMPRESE

AI CONSULENTI DEL LAVORO

CIRCOLARE n°2/2012

LORO SEDI

Oggetto:

Ritenuta fiscale sul contributo Cassa Edile anno 2012.

Com'è noto, in base alle disposizioni contenute nell'art.3 del D.Lgs.314/97, la contribuzione ex art. 37 del c.c.n.l. a carico del datore di lavoro e del lavoratore a favore della Cassa Edile va assoggettata a ritenuta fiscale.

Nel chiarire la non assoggettabilità fiscale dei contributi destinati alla gestione della Cassa Edile, alle prestazioni per malattia e infortunio e alla fornitura degli indumenti da lavoro relativi alla protezione individuale, si precisa che a decorrere dal periodo di paga di gennaio 2012 le imprese dovranno includere nella retribuzione del lavoratore ai fini delle ritenute fiscali non solo, come finora è avvenuto, la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali ma anche quella concernente le prestazioni sanitarie.

Ciò premesso, questa Cassa ha provveduto alla suddivisione, sulla base dei risultati di bilancio, del contributo dovuto dai datori di lavoro in base all'art.37 del c.c.n.l in vigore, **individuando quello utilizzato per prestazioni di carattere assistenziale sociale e prestazioni sanitarie nella misura del 1,07%.**

Questo importo percentuale dovrà essere utilizzato dalle Imprese per il calcolo delle ritenute da operare sulle retribuzioni dei propri dipendenti relativamente a partire da gennaio 2012.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Il Direttore
(Dott. Sergio Carola)